



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

| | | | |
|-------|----------|----------|----------------------|
| dott. | Vittoria | Di Sario | Presidente |
| dott. | Vincenzo | Selmi | Consigliere relatore |
| dott. | Roberto | Bonanni | Consigliere |

all'udienza del 25.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gianluca Barneschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Panama 77

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Elisabetta Angelini ed elettivamente domiciliato presso in Roma, via Nizza 35

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10387 depositata in data 4/11/2014

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE



Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata dalla società odierna appellante [REDACTED] Produzioni al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, L. 407/1990 in relazione all'assunzione dei giornalisti [REDACTED] [REDACTED] (effettuata in data 5/6/2010) e [REDACTED] (effettuata in data 11/2/2011) con conseguente condanna dell'Inpgi all'immediato rimborso in favore della società appellante delle somme indebitamente pagate in eccesso pari a € 16.094 oltre accessori di legge.

Tale giudizio conseguiva alla riassunzione del procedimento precedentemente instaurato dalla società [REDACTED] Produzioni innanzi al Tribunale di Siracusa il quale si era dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Roma con ordinanza del 14/2/2014.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda per insussistenza in capo ai predetti giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] della condizione di disoccupazione per un periodo precedente di almeno 24 mesi alla data delle rispettive assunzioni.

Premessa l'applicabilità della nozione di disoccupazione prevista dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. d) e dell'art. 3 del d.lgs. 297/2002 (da intendersi come condizione del soggetto privo di lavoro che si è reso immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti) non riteneva sufficiente prova, a tale fine, le certificazioni rilasciate dal Comune di Noto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. Regione Sicilia 10/2009 (legge che affermava essere in contrasto con la legislazione nazionale e in particolare con la nozione di disoccupazione di cui alla d.lgs. 297/2002), in ordine alla sussistenza in capo ai suddetti giornalisti dei "requisiti previsti dalla legge 407/90".

Evidenziava infatti a tale proposito che le attestazioni prodotte dalla società [REDACTED] Produzioni si limitavano ad un apodittico richiamo al possesso dei requisiti previsti dalla legge 407/1990 (e con riferimento al giornalista [REDACTED] al "Decreto Assessoriale della Regione Siciliana) e che dalle stesse si evinceva la presentazione della giornalista [REDACTED] presso l'ufficio per l'impiego solo in data 29/10/2009 mentre nulla si evinceva in ordine alla data di presentazione del giornalista [REDACTED] al predetto ufficio.

Avverso tale sentenza la società [REDACTED] Produzioni il lavoratore proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo.

L'Inpgi si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

All'odierna udienza, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Con quello che costituisce un unico ed articolato motivo la società [REDACTED] Produzioni contesta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva valutato la sussistenza dei requisiti di disoccupazione dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] (e l'idoneità a tale scopo della documentazione prodotta dalla società odierna appellante) sulla base di quanto previsto dal legislatore nazionale lamentando l'erroneità della disapplicazione di quanto



diversamente previsto in proposito dalla legge della Regione Sicilia n.10/2009, ove all'art. 1, comma 4, nel consentire la piena facoltà al lavoratore di autocertificare la data in cui versa in stato di disoccupazione non avrebbe condizionato l'inizio dello stesso alla presentazione presso gli uffici del lavoro.

Sostiene a tale proposito l'erroneità della prevalenza attribuita dal giudice di prime cure alla legislazione nazionale alla luce di quanto disposto dall'art. 117, comma 3, Cost. (ove attribuisce alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro) e dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 297/2002 (ove demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione).

Afferma inoltre la valenza derogatoria del disposto di cui all'art. 1, comma 4, L.R. n. 10/2009 rispetto alla normativa nazionale e l'impossibilità da parte del giudice di una mera disapplicazione della menzionata legge regionale.

Ciò premesso si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto eccepito dall'Inpgi, tale motivo di impugnazione non può reputarsi inammissibile in quanto contestazione specifica effettuata dalla società [REDACTED] Produzioni rispetto all'iter logico seguito dal Tribunale a fondamento della sua decisione di rigetto.

Nè l'inammissibilità del motivo di gravame potrebbe essere affermata sotto il profilo della differenza di allegazioni rispetto a quanto originariamente sostenuto dalla società odierna appellante nel ricorso introduttivo della precedente fase di giudizio (tale da configurare, secondo quanto sostenuto dall'ente appellato, l'introduzione di una nuova causa petendi).

Così come risulta dall'esame degli atti di causa, anche in tale sede la società [REDACTED] Produzioni aveva infatti rivendicato il proprio diritto agli sgravi contributivi sulla base delle attestazioni di disoccupazione rilasciate con riferimento ai giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] dal Centro per l'impiego di Noto mentre le ulteriori argomentazioni in ordine alla necessità di valutare l'idoneità di tale documentazione alla stregua della legislazione regionale (anzichè di quella nazionale) costituiscono argomentazioni difensive in punto di diritto non assoggettabili in quanto tali a decadenza.

Fatta tale premessa l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.

Il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 8, comma 2, L. 407/1990 il quale, nella sua formulazione vigente pro tempore alla data delle assunzioni contestate (anteriore alla riforma operata dall'art. 4, comma 14, L. n. 92/2012), dispone che:” *A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione*



apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”.

Così come evidenziato dal giudice di prime cure la nozione di disoccupazione si desume, a tale fine, dal d.lgs. 181/2000 (vigente pro tempore anteriormente alla sua abrogazione avvenuta a seguito del d.lgs. 150/2015) il quale, così come espressamente enunciato all'art. 1 stabilisce *“a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;*

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata”.

In proposito l'art. 1 comma 2, lett. c) del d.lgs. 181/2000 , nella sua formulazione introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 297/2002, definisce “stato di disoccupazione” *“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.*

Il successivo art. 2 dispone a tale proposito, al comma 1, che tale condizione *“dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”* prevedendo al successivo comma 3 che *“Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti”.*

Ciò premesso ritiene la Corte che il concetto di “disoccupazione” in relazione al beneficio contributivo oggetto di controversia non possa che individuarsi, alla stregua di quanto disposto dalla legislazione nazionale, come condizione, non solo di materiale inoccupazione, ma anche di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa attestata la presentazione del lavoratore presso l'ufficio per l'impiego.

Ciò trova riscontro nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dei contributi di cui all'art 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto i lavoratori nel rispetto della norma su richiamata, difettando, in contrario, lo stato di



disoccupazione, che deve essere non solo reale, ma anche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dall'art. 2 del d.m. n. 1557 del 1991, che conferisce certezza in ordine alla permanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma; ne consegue che tale beneficio deve escludersi nel caso in cui il lavoratore assunto abbia prestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattro mesi precedenti (Cass. n. n. 9872 del 07/05/2014 e Cass. n. 2019 del 26/01/2018).

Non vale a tale proposito invocare quanto disposto dalla legislazione regionale siciliana in particolare all'art.1, comma 1, LR 10/2009 ove, dopo avere disposto, al comma 1 che *“Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa è comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo”*, dispone al successivo comma 4 che *“I Centri per l'impiego, rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”*.

Trattasi di disposizione legislativa che, a ben vedere, non introduce affatto una nozione di disoccupazione diversa da quella prevista dal legislatore nazionale individuando comunque lo stato di disoccupazione nella disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa da comprovarsi mediante la “presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente” e limitandosi a prevedere sul punto (al successivo comma 4) una semplice facoltà di autocertificazione da parte dell'interessato, facoltà quest'ultima che di per sè nulla muta in ordine ai requisiti previsti dal legislatore ai fini della fruizione del beneficio contributivo (la cui sussistenza è infatti onere dell'amministrazione controllare ai sensi di quanto previsto dal dpr n. 445/2000).

Non si pone pertanto nel presente caso di specie un contrasto tra legislazione statale e regionale.

È appena il caso di evidenziare a tale proposito che, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ██████Produzioni, il legislatore regionale non avrebbe potuto disporre diversamente vertendosi in ambito previdenziale, materia questa che l'art. 117, comma 1, lett. m) Cost. attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato.

Alla stregua di tali premesse (in assenza di allegazioni specifiche sull'essere ricompresi i suddetti giornalisti nelle liste su base regionale previste dall'art. 8, comma 9, L. 407/1990) la sussistenza in capo ai giornalisti ██████ e ██████ dei requisiti di disoccupazione utili ai fini della fruizione del beneficio oggetto di controversia non può ritenersi dimostrata in base alle certificazioni rilasciate dall'Ufficio per l'impiego di Noto prodotte dalla società ██████Produzioni.

Le certificazioni relative alla giornalista ██████ (all. n. 10 del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa) pur affermando apoditticamente il possesso in capo alla giornalista, alla data del 2/11/2009, dei “requisiti per poter richiedere l'assunzione ai sensi



della Legge 407/90", attesta anche, così come rilevato dal giudice di prime cure, l'avvenuta presentazione della giornalista [REDACTED] presso i competenti uffici per l'impiego solo in data 29/10/2009 (all. n. 11 del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa)

Trattasi di circostanza incompatibile con la maturazione del beneficio contributivo oggetto di controversia rispetto ad una assunzione pacificamente avvenuta in data 11/2/2011 senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario alla apodittica affermazione, contenuta nella menzionata certificazione, del possesso dei requisiti di cui alla l. n. 407/1990, affermazione quest'ultima che oltre a fare riferimento ad una data diversa ed anteriore a quella dell'assunzione (2/11/2009), risulta comunque priva di attestazioni idonee a fare prova sino a querela di falso dovendo reputarsi la generica affermazione del possesso in capo alla [REDACTED] dei requisiti di legge di cui alla l. n. 407/1990 una vera e propria valutazione non attestante specifiche circostanze di fatto.

Devono ribadirsi, sul punto, per analogia di fattispecie, i principi affermati con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) alla cui stregua tali documenti fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass. Sez. un., n. 12545 del 25/11/1992, Cass. Sez. Un. n. 17355 del 24/07/2009 e Cass. n. 2434 del 02/02/2011).

Analogamente inidonea la certificazione relativa al giornalista [REDACTED] (assunto in data 5/6/2010) non risultando in particolare, dal certificato rilasciato in data 4/6/2010 (all. 7 del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa) la data di presentazione del suddetto giornalista presso l'ufficio per l'impiego e dovendo escludersi, anche in questo caso, la possibilità di attribuire valore di idonea prova alla apodittica attestazione del possesso dei requisiti di cui alla l. n. 407/1990 effettuata nel certificato in data 31/5/2011 emesso dal Centro per l'impiego di Noto (all. n. 9 del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa) trattandosi, analogamente a quanto già rilevato in relazione alla giornalista Salemi, di una semplice valutazione priva di attestazioni idonee a fare prova sino a querela di falso.

Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.



Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.888,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 25.10.2018

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

